

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 136 del 2008.

IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
GIUDIZIARIO
Dr.ssa Gabriella Lamelza



27158/16

58

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/04/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAUSTO IZZO
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Dott. ANDREA MONTAGNI
Dott. GABRIELLA CAPPELLO
Dott. GIUSEPPE PAVICH

SENTENZA
- Presidente - N. 699/2016
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 33398/2015
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 4957/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/02/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Massimo GALLI*
che ha concluso per *il rifetto dei ricorsi,*

Udito, per la parte civile, l'Avv. *F.M. AMATO* che si è associato alle richieste del P.G.
e ha depositato conclusioni scritte e note spese,
Udit i difensori Avv. *F. BUAGGA, MORMINO e GAITO* che hanno chiesto per
l'accoglimento dei ricorsi,

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di annullamento con rinvio di precedente pronunzia assolutoria in appello emessa il 22 giugno 2012, disposto dalla 3 Sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza in data 29 ottobre 2013, la Corte d'appello di Palermo, 4 Sezione penale, con sentenza resa in data 6 febbraio 2015, riformava parzialmente, revocando le pene accessorie di cui in dispositivo, la pronunzia emessa dal Tribunale di Agrigento il 19 gennaio 2010, con la quale

erano stati condannati alla pena di quattro anni di reclusione ciascuno (con attenuanti generiche prevalenti), oltre al risarcimento dei danni alla parte civile previa assegnazione alla stessa di una provvisionale e alla rifusione delle spese sostenute da essa parte civile, in relazione al delitto p. e p. dagli artt. 609-*octies* e 609-*bis* (era stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 609-*ter* cod.pen., riferita all'uso di una sostanza narcotizzante), delitto commesso in danno di Cristina Gelo in luogo chiuso e con conseguente limitazione della libertà personale della vittima, ed accertato in data 10 novembre 2005: la vicenda si verificava dopo una festa in discoteca, in occasione della quale la Gelo aveva conosciuto i due imputati; al termine della festa, la giovane aveva accettato di farsi accompagnare da loro, verso le ore 00.30, a fare un giro in macchina verso San Leone; costoro però la conducevano in Favara, all'interno dell'esercizio commerciale di parruccheria del S. a, chiuso con una saracinesca, e qui l'avevano costretta a soggiacere alle loro pretese sessuali; la giovane veniva riaccompagnata verso le 03,20 (ora in cui chiamava un'amica dicendole che stava rientrando) e quindi veniva accolta in un piazzale dalla sorella, la quale per l'irritazione dovuta al ritardo la colpiva con uno schiaffo. Tuttavia, solo dopo un paio di giorni la vittima si decideva a raccontare per intero l'accaduto ai familiari.

Con la sentenza d'annullamento con rinvio, la Corte regolatrice aveva evidenziato che la pronunzia assolutoria della Corte d'appello si era limitata a sostenere che le dichiarazioni della persona offesa erano state ritenute inidonee a dare certezza alla versione dei fatti come contestata soltanto in base a una valutazione logico-deduttiva a carattere parziale, laddove esse dovevano essere apprezzate valutando il contesto globale in cui si era svolta la vicenda, ivi compresa la versione difensiva fornita dagli imputati.

Nel giudizio di rinvio, la Corte palermitana, superate le questioni processuali sollevate dalla difesa, rivalutava le dichiarazioni rese dalla persona offesa in primo grado evidenziandone l'intrinseca attendibilità sia in ordine al tenore verbale e gestuale del dichiarato, sia in ordine al contenuto dello stesso, riguardo al quale la sua versione veniva posta a confronto con quella (giudicata per contro

inattendibile) dei due imputati, i quali avevano sostenuto che in realtà la Gelo aveva acconsentito ai rapporti sessuali e anzi ne aveva preso l'iniziativa, accusandoli poi della violenza per giustificare il suo comportamento davanti ai genitori. La Corte di merito, analizzando punto per punto la tesi difensiva, ne qualificava i singoli passaggi come non decisivi e comunque li considerava inidonei a inficiare il racconto della persona offesa. Veniva inoltre valorizzato dalla Corte il contributo scientifico degli esperti sentiti in aula (d.ssa Milano, dott. Santamaria, prof. La Barbera), in base al quale le reazioni della giovane alla vicenda da lei denunciata deporrebbero per un'affidabilità del suo narrato; e veniva inoltre valorizzata la circostanza che la Gelo non avesse avuto rapporti sessuali completi fino a quella sera, circostanza confermata dall'accertamento medico legale della d.ssa Nunzia Albano, eseguito dopo l'episodio, che deponeva per la recente deflorazione della giovane. Inoltre, la Corte territoriale si soffermava sui rapporti fra la vittima e i familiari, in particolare la sorella e la madre, e sul comportamento assunto da costoro, traendone la conclusione che quanto al riguardo emerso in istruttoria dibattimentale non faceva che confermare la credibilità della deposizione della giovane. Infine, la Corte di merito passava in rassegna le intercettazioni ambientali audio e video delle conversazioni intrattenute dai due imputati nei locali della polizia giudiziaria, conversazioni anch'esse ritenute confermate dell'assunto accusatorio.

2. Avverso la prefata sentenza resa in sede di rinvio ricorrono gli imputati, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia (avv. Mormino per l'Esposito, avv. Buggea per S...), e con motivi aggiunti per entrambi a firma dell'avv. Gaito.

3. Cominciando dal ricorso presentato per l'Esposito dall'avv. Mormino, esso è articolato in quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione, con riferimento alla dedotta inutilizzabilità della videointercettazione ambientale tra i due imputati presso la Questura di Agrigento, nella quale vengono registrati anche colloqui tra gli stessi imputati e gli ufficiali di polizia giudiziaria, sollecitati da questi ultimi senza il preventivo avvertimento del diritto di farsi assistere da un difensore.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ordinanza con la quale il Tribunale di Agrigento aveva rigettato l'istanza difensiva di proiezione e ascolto in aula della registrazione audio-video di cui al primo motivo, privando così la difesa della garanzia che il

Collegio avesse effettivamente visionato la registrazione, il cui contenuto audio (riferito alle conversazioni dei due prevenuti) é stato poi travisato dal Tribunale.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione di norme processuali e il difetto di motivazione in relazione all'inutilizzabilità della deposizione della d.ssa Albano, medico legale, sentita quale testimone in ordine agli accertamenti irripetibili da lei assunti pur essendo stata nominata consulente della parte civile nel corso delle indagini preliminari.

3.4. Con il quarto motivo, particolarmente articolato, si lamentano violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento probatorio con riferimento a una serie di aspetti inerenti alla valutazione delle prove, in ordine ai quali viene denunciato l'omesso controllo logico delle dichiarazioni della persona offesa e la contraddittorietà della relativa valutazione da parte della Corte di merito, con particolare riguardo al comportamento della vittima nell'accettare di entrare all'interno dell'esercizio di parruccheria; all'assenza di riscontro ai residui di sostanza narcotizzante nei metaboliti urinari della Gelo; all'inverosimiglianza della dinamica dell'abuso riferita dalla giovane; al fatto che la Gelo diede il suo numero di cellulare ai due imputati (a suo dire subito dopo l'uscita dalla discoteca, circostanza ritenuta inverosimile dal ricorrente); al ritardo con cui la vittima denunciava l'avvenuto stupro; al fatto che la Gelo avesse ripreso a frequentare la stessa discoteca ove aveva conosciuto gli imputati dopo solo pochi giorni e alla smentita, da parte dell'isp. Coppola, delle asserzioni della vittima secondo la quale era stata la polizia a suggerirle di frequentare di nuovo quel locale; all'assenza di segni di violenza in sede di visita medico-ginecologica e alle espressioni dubitative sull'accaduto usate in quella sede dalla madre della Gelo, come testimoniato dal medico di pronto soccorso dott. Amato; al travisamento della prova in riferimento alla videointercettazione ambientale, di cui viene trascritto il testo e dalla quale emerge la prova dell'innocenza dei due imputati.

4. Il ricorso presentato dall'avv. Buggea per conto del [redacted] a é articolato in cinque motivi.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in riferimento alla dedotta inutilizzabilità della videointercettazione ambientale presso i locali della Questura, nella parte in cui essa ha ad oggetto l'interazione fra gli indagati e gli ufficiali di polizia giudiziaria: il tema del motivo di ricorso in esame riprende nella sostanza quello di cui al primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del coimputato [redacted] lla, al quale può dirsi sovrapponibile.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'ordinanza di rigetto della richiesta difensiva di proiezione e ascolto in udienza della detta videoregistrazione, con motivi sostanzialmente riconducibili a quelli oggetto del secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse d

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, nonché mancata assunzione di prova decisiva, in riferimento al rigetto dell'acquisizione, postulata dalla difesa, dei tabulati contenenti i contatti telefonici intercorsi tra la Gelo e l'amica Alessia Ciaramitaro, rigetto motivato dall'avvenuta assunzione della testimonianza di quest'ultima, sebbene con l'istanza difensiva si intendesse verificare la veridicità di quanto asserito dalla vittima circa i suoi tentativi di chiamare l'amica per chiederle aiuto: tentativi che la Corte, errando, ha ritenuto riscontrati sulla sola base del dichiarato della vittima.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della deposizione della persona offesa: il motivo in esame riprende molti dei temi affrontati nel quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse di , a, affrontando anche altri temi e in specie soffermandosi sulla questione della natura narcotizzante della gomma da masticare somministrata alla Gelo; su quella della recente deflorazione oggetto dell'esame della d.ssa Albano (a fronte della deposizione del ginecologo dott. Scattareggia); sulla presenza di sangue nelle mutandine (osserva il ricorrente che non vi é prova che si trattasse dell'indumento indossato quella sera dalla Gelo, e che la d.ssa De Simone ha escluso la presenza di tracce di liquido seminale su detto reperto, precisando che non fu fatto alcun accertamento sulla natura mestruale del sangue); sulla cartella clinica dell'ospedale Villa Sofia, ove la Gelo era stata ricoverata per problemi endocrinologici e con un problema di amenorrea, dal quale potevano derivare le perdite ematiche, come sostenuto dal teste dott. Gugliotta; sulle carenze motivazionali inerenti al fatto che la Gelo avesse avuto quella notte il suo primo rapporto sessuale completo, che peraltro a pag. 15 della sentenza impugnata la stessa Corte ipotizza non essere stato consumato in relazione alla posizione assunta dalla Gelo.

4.5. Con il quinto e ultimo motivo di ricorso si censurano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla assenza di riscontri esterni all'elemento della costrizione della Gelo ad avere il rapporto sessuale, anche con riferimento al comportamento della vittima successivo all'episodio, sul quale, lamenta il ricorrente, non sono state valutate le testimonianze di alcuni testimoni e le emergenze dei tabulati telefonici relative a detto periodo, dalle quali affiorano ripetuti contatti fra la Gelo e gli imputati.



5. Con motivi aggiunti a firma dell'avv. Gaito, depositati nell'interesse di ambedue gli imputati, si censurano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento a diversi passaggi della valutazione probatoria eseguita dalla Corte del rinvio, con particolare riguardo all'attendibilità accordata alle dichiarazioni della persona offesa, al rilievo attribuito ad alcuni elementi probatori in realtà insuscettibili di offrire conferma al suo narrato, nonché alla ritenuta irrilevanza di altri elementi favorevoli agli imputati, quali l'assenza di tracce di stupefacenti nei metaboliti urinari della Gelo (sulla quale la motivazione della Corte é arbitraria e infondata su elementi oggettivi, e perciò viziata), o la deposizione del dott. Scattareggia sulla presunta deflorazione della vittima, o quella dei dottori Pugnetti e Giambanco, del tutto trascurata dalla Corte di merito. Oltre a diffondersi su questi e altri temi, già oggetto dei ricorsi in precedenza illustrati (ai quali pertanto può farsi rinvio), il ricorso in esame conclude con il richiamo alla giurisprudenza formatasi sulla scia dell'orientamento espresso dalla Corte E.D.U. nella sentenza Dan c. Moldavia, nella successiva sentenza Manolachi c. Romania e in altre successive, a proposito della *reformatio in peius* fondata sulla rivalutazione della prova orale assunta in primo grado, in base al quale sarebbe stata necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; e precisa ulteriormente il motivo di ricorso, formulato dagli avv.ti Buggea e Mormino, circa l'inutilizzabilità della videoregistrazione dei colloqui tra gli indagati e la polizia giudiziaria, richiamando la sentenza a Sezioni Unite Torcasio e la giurisprudenza della Corte E.D.U. sull'inutilizzabilità delle intercettazioni in cui alcuni dei partecipi alla conversazione siano consapevoli dell'intercettazione della stessa.

6. All'odierna udienza il difensore di parte civile ha rassegnato conclusioni scritte e nota spese, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si premette che, a prescindere da quanto si dirà in merito alla fondatezza o meno dei ricorsi, la sentenza impugnata aderisce al principio di diritto enunciato dalla Corte regolatrice nella sentenza di annullamento in merito alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e, in specie, alla necessaria contestualizzazione delle stesse; del resto, sul punto alcuna doglianza é stata espressa dai ricorrenti.

Si premette ulteriormente che, stante la sostanziale sovrapposibilità di alcuni motivi di ricorso, gli stessi saranno esaminati tenendo conto del loro contenuto tematico, nel senso che quelli riferiti alle medesime questioni saranno



congiuntamente trattati; con l'ulteriore precisazione che una parte dei motivi di ricorso é riferita essenzialmente a eccezioni e questioni più squisitamente processuali, riproposte in questa sede; un'altra parte é invece riferita ad *errores in iudicando* e a vizi di motivazione attinenti alla valutazione del compendio probatorio.

Ciò posto, si passa ad esaminare in via prioritaria le questioni più strettamente processuali.

2. E' innanzitutto infondato il motivo di ricorso teso a chiedere l'inutilizzabilità della videoregistrazione eseguita presso i locali della Questura, motivo enunciato in tutti e tre gli atti d'impugnazione (ricorso avv. Mormino; ricorso avv. Buggea; motivi aggiunti avv. Gaito).

La postulazione difensiva, riferita al fatto che una parte della videoregistrazione si riferiva a colloqui tra gli allora indagati e gli ufficiali di polizia giudiziaria (nell'assunto che questi ultimi fossero a conoscenza dell'intercettazione in corso), si fonda sul *dictum* delle Sezioni Unite (Sez. U, 24/09/2003, n. 36747, Torcasio, Rv. 225467) in base al quale non é acquisibile al processo né, ove acquisita, é utilizzabile come prova la registrazione fonografica realizzata occultamente da appartenenti alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni investigative, durante colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone informate sui fatti quando si tratti rispettivamente: di dichiarazioni indizianti raccolte senza le garanzie indicate all'art. 63 cod. proc. pen.; di informazioni confidenziali inutilizzabili per il disposto dell'art. 203; di dichiarazioni sulle quali sia preclusa la testimonianza in applicazione degli art. 62 e 195 comma 4 stesso codice (a sostegno di tale principio la Corte ha osservato che la registrazione di una comunicazione da parte di soggetto che ne sia stato partecipe, per quanto astrattamente suscettibile di produzione come documento, non può sostituirsi, in violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., a fonti di prova delle quali la legge vieta l'acquisizione).

Nella specie, tuttavia, la questione é a ben vedere affatto irrilevante, giacché nella sentenza impugnata si offre contezza esclusivamente delle conversazioni intercorse tra i due indagati mentre sono soli, e dunque in assenza di ufficiali di polizia giudiziaria; in tale parte, alcuna questione può farsi circa la rituale utilizzazione del corrispondente materiale probatorio (pacificamente coperto da regolare autorizzazione del giudice procedente all'esecuzione delle operazioni captative), senza contare che di detto materiale (come meglio si dirà appresso) le stesse difese hanno chiesto la proiezione e l'ascolto in aula. Né rileva il fatto che alcune espressioni usate dai due prevenuti riguardassero il

pregresso colloquio con gli ufficiali di polizia giudiziaria, atteso che il divieto di utilizzabilità, nei termini indicati dalle Sezioni Unite, riguarda solo la registrazione diretta dei colloqui con gli appartenenti alla P.G., e non i commenti antecedenti o successivi agli stessi intercorsi fra i soggetti sottoposti a intercettazione ambientale.

3. Con riferimento al motivo attinente alla pretesa illegittimità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza difensiva di ascolto e visione in aula della videoregistrazione suddetta da parte del giudice di primo grado (motivo anch'esso comune a più ricorrenti), correttamente e condivisibilmente la Corte di merito ha osservato che la censura, tesa ad assicurare che il Collegio giudicante prendesse realmente in esame i contenuti della captazione di interesse difensivo, è priva di pregio, avuto riguardo al fatto che la stessa sentenza del Tribunale si diffonde nella descrizione di alcune fasi visive della proiezione, fra l'altro con una lettura in parte diversa da quella del Pubblico ministero (e dunque in modo autonomo rispetto alla prospettazione della pubblica accusa). Ed anzi, deve osservarsi che la doglianza è manifestamente infondata e dunque inammissibile, in quanto è *ius receptum* che rientra nei poteri discrezionali del giudice del dibattimento, come modalità operativa istruttoria, l'ascolto in camera di consiglio, invece che in dibattimento, delle bobine delle comunicazioni intercettate, rientrando i nastri registrati tra le prove legittimamente acquisite nel dibattimento utilizzabili ai fini della decisione, e potendo le parti ascoltarli e farne eseguire la trasposizione su nastro magnetico, onde sottoporli alle loro osservazioni (*ex multis* Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia e altri, Rv. 259674; Sez. 1, n. 604 del 25/11/2008, dep. 2009, Alfieri, Rv. 243176; Sez. 1, n. 6297 del 10/12/2009, dep. 2010, Pesacane e altri, Rv. 246105).

4. Circa il motivo attinente la pretesa incompatibilità a rendere testimonianza della d.ssa Albano, in quanto nominata consulente della persona offesa (poi costituitasi parte civile) nella fase delle indagini preliminari, esso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.


L'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197 lettera d) cod.proc.pen. non riguarda i consulenti tecnici, in particolare quelli delle parti private; ed anzi, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, neppure riguarda il consulente tecnico incaricato dal P.M., non rivestendo costui la qualità di ausiliario dell'organo inquirente, sul rilievo che è tale solo l'ausiliario in senso tecnico che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario e non invece un soggetto estraneo all'amministrazione giudiziaria che si trovi a svolgere, di fatto ed

occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge (vds. ad es. Sez. 5, Sentenza n. 32045 del 10/06/2014, Colombo e altro, Rv. 261652).

5. Quale ultimo motivo di ricorso a carattere strettamente processuale, va esaminato quello, formulato dall'avv. Gaito, nel quale si richiama la giurisprudenza della Corte E.D.U. (sentenze Dan c. Moldavia e successive) circa l'insuscettibilità di rivalutazione *in peius* davanti alla Corte d'appello delle prove assunte in primo grado, la cui audizione non sia stata rinnovata in appello, sulla base delle quali il primo giudice aveva emesso sentenza assolutoria.

Il motivo in esame é manifestamente infondato e perciò inammissibile, sol che si pensi che, all'esito del giudizio di primo grado, gli imputati erano stati condannati e che la condanna di primo grado é stata confermata dalla Corte d'appello, sia pure in sede di rinvio. Di tal che, nella specie, non si fa questione di un diverso apprezzamento dello (stesso) materiale probatorio, senza rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, tra un giudice di primo grado che assolve e una Corte d'appello che perviene a opposte conclusioni.

In base alla *ratio* enunciata dalla Corte E.D.U. nella nota sentenza Dan c. Moldavia, nella successiva sentenza Manolachi c. Romania (con la quale si é affermato che la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente senza che egli sia stato sentito personalmente dai giudici di appello e di ricorso e in assenza di audizione dei testimoni, quando il ricorrente era stato assolto in primo grado, non soddisfa le esigenze di un processo equo) e nelle ulteriori sentenze menzionate nei motivi nuovi redatti dall'avv. Gaito, alla luce dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale s'impone solo qualora il giudice dell'appello valuti diversamente l'attendibilità dei dichiaranti rispetto a quanto ritenuto in primo grado, e trova applicazione solo qualora il giudice d'appello intenda riformare *in peius* una sentenza di assoluzione (cfr. Sez. 5, n. 29827 del 13/03/2015, Petrusic, Rv. 265139; Sez. 6, Sentenza n. 44084 del 23/09/2014, Mihasi e altro, Rv. 260623); ma non anche quando in primo grado vi sia stata condanna, confermata in appello sia pure solo all'esito di annullamento di rinvio di precedente sentenza assolutoria in primo grado. Ciò in quanto la lesione ai principi di *fair trial* può ravvisarsi solo quando la Corte d'appello intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale a carico dell'accusato, ritenuta in primo grado non attendibile, senza procedere a nuova audizione dello stesso in contraddittorio; non, invece, laddove (come nella specie) all'esito del dibattimento di primo grado (e, quindi, dell'assunzione delle fonti di prova orale nel contraddittorio delle parti) si era pervenuti a una



sentenza di condanna nell'assunto che le prove d'accusa fossero invece attendibili, come nel caso di specie.

Oltretutto, in aggiunta a quanto appena evidenziato, non vi é spazio per ravvisare nel *decisum* del giudice del rinvio un diverso apprezzamento in punto di attendibilità dei dichiaranti, specialmente rispetto alla sentenza di primo grado, che infatti pervenne alle medesime conclusioni al riguardo.

6. Venendo ai motivi di ricorso attinenti alla valutazione delle prove, può dirsi fin d'ora che gli stessi, siccome tesi nell'essenziale a proporre in sede di legittimità una diversa valutazione delle prove assunte nella fase di merito, oltretché in parte affetti da genericità, sono inammissibili.

Su un piano generale é invero doveroso osservare che, secondo il costante indirizzo della Corte regolatrice in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (fra i molteplici arresti in tal senso, si vedano Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; Sez. 2, Sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Bencivenga, Rv. 234910); si soggiunge che il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (*ex multis* vds. Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, Sentenza n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579).

In tal senso, a fronte delle doglianze relative alla valutazione della prova da parte del giudice di merito, detta valutazione si sottrae al sindacato di legittimità laddove egli esponga, con motivazione congrua e logica, le ragioni del suo convincimento.


6.1. Nel caso che ne occupa, la Corte territoriale ha convenientemente e ampiamente esposto le ragioni della propria decisione sulla scorta di un'accurata analisi delle emergenze probatorie, sia con riguardo alla deposizione della persona offesa, sia con riferimento alla valutazione dei riscontri al suo narrato, sia con riguardo all'inattendibilità di elementi che le difese hanno indicato come di segno contrario; le contraddizioni, omissioni e incongruenze motivazionali evidenziate dai ricorrenti, lungi dall'evidenziarsi realmente come tali, si inquadrano invece in un corretto e ampio ragionamento probatorio e in un



percorso argomentativo nel quale nessun aspetto risulta trascurato, e rispetto al quale – giova sottolineare – anche gli elementi probatori oggetto di denuncia difensiva (non solo quelli, già giudicati infondati o inammissibili, riferiti a prove asseritamente inutilizzabili; ma anche quelli relativi a prove d'interesse difensivo sulle quali la Corte di merito non si sarebbe adeguatamente soffermata o che avrebbe escluso nella loro rilevanza a fronte di contrarie emergenze) non reggono alla c.d. *prova di resistenza*, alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, correttamente e logicamente valutate come pregnanti e attendibili anche alla luce delle reazioni nel contesto familiare della giovane, dei riscontri al suo dichiarato e dell'analisi psicologica rivolta alla stessa vittima; nonché delle stesse intercettazioni delle conversazioni, dal tenore inequivocabile, eseguite tra i due indagati nei locali della Questura, come puntualmente illustrate dalla Corte di merito alle pagine da 31 a 33 della sentenza impugnata.

Si soggiunge, a quest'ultimo riguardo, che la lettura di dette conversazioni offerta nel ricorso a firma dell'avv. Mormino (pp. 33 e ss.) contrasta palesemente con il principio d'autosufficienza, atteso che esse vengono riportate per brevi stralci nelle frasi ritenute più utili sul piano difensivo (con indicazione delle pagine della trascrizione), laddove é pacifico nella giurisprudenza della Corte che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (*ex multis vds.* la recente Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta e altri, Rv. 263601; ed anche Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053).

Né si sottrae ad analoga censura di genericità e violazione del principio d'autosufficienza la circostanza, allegata nel ricorso a firma dell'avv. Buggea (pag. 34), secondo la quale i tabulati telefonici relativi all'utenza della persona offesa dimostrerebbero la presenza di ripetuti contatti telefonici tra la stessa e gli imputati nei giorni successivi all'episodio; ma, anche a prescindere da ciò, trattasi di censura irrilevante in questa sede in quanto relativa a circostanze oggetto di specifica e adeguata motivazione da parte della Corte di merito, secondo la quale il fatto che la giovane fosse stata contattata altre volte dai due imputati non ha nessuna valenza dimostrativa di un suo atteggiamento ambiguo, considerata la spiegabilità delle sue risposte esitanti con il turbamento sopravvenuto all'episodio, con la soggezione verso i due soggetti abusanti e con il loro atteggiamento prepotente e in qualche modo intimidatorio (p. 17 sentenza).



6.2. Nel resto, la pronunzia impugnata rende ragione del convincimento della Corte territoriale in modo assolutamente congruo, ancor più se si considera che la conformità della decisione oggetto di ricorso rispetto a quella adottata in primo grado consente il recupero valutativo delle motivazioni di quest'ultima, le quali si saldano con la sentenza emessa dalla Corte d'appello in sede di rinvio.

La valutazione di affidabilità dichiarativa della Gelo, espressa dalla Corte territoriale, é innanzitutto confermativa dell'analogha valutazione espressa dal Tribunale nella sentenza di primo grado, ove si legge che l'attendibilità della deposizione della persona offesa (ivi ampiamente riportata) si apprezza non solo in base al suo racconto dettagliato ed esente da vizi logici o da contenuti inspiegabili, ma anche in base alla sofferenza emotiva che lo accompagnava, coerente con il turbamento constatato dai parenti della giovane nell'immediatezza del fatto (e riferito da costoro in sede di escussione: dichiarazioni rese dalla sorella Mariangela Gelo e dalla madre Doriana De Caro), oltreché in considerazione dell'assenza di motivi di pregresso rancore verso i due giovani imputati.

6.3. Ma vi sono ulteriori elementi sui quali la sentenza impugnata si sofferma, e che a loro volta evidenziano la presenza di elementi di riscontro al narrato della vittima, in termini coerenti con quanto risulta anche nella sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento il 19 gennaio 2010.

Solo a titolo d'esempio, valga il riferimento – alle pagine 19 e 20 della sentenza impugnata - alle deposizioni della psicologa d.ssa Milano, dello psichiatra dott. Santamaria e del prof. La Barbera (docente di psichiatria e consulente tecnico di parte), confermativa della condizione di turbamento della Gelo, compatibile con un evento stressante e traumatico come quello oggetto di imputazione.

Valga, ancora, il resoconto della conversazione intercettata fra i due imputati (ampiamente analizzata nella sentenza di primo grado e riassunta alle pagine 31 e 32 della sentenza impugnata), in cui i due imputati concordano la linea di condotta "silente" da tenere e commentano il fatto che gli inquirenti non hanno in mano niente.

Ancora, la Corte palermitana ha adeguatamente motivato in ordine alle contraddizioni (ampiamente riferite nella sentenza di primo grado, che contiene ampi stralci delle fonoregistrazioni) tra la deposizione della d.ssa Albano e quelle del ginecologo dott. Scattareggia, con particolare riguardo alla sostanziale inutilità medico-legale dell'accertamento da lui eseguito a distanza di tre giorni dal riferito abuso (pp. 23-25 sentenza), non potendo detto accertamento condurre all'individuazione dell'epoca di deflorazione della giovane, individuazione che la d.ssa Albano ha potuto rilevare sulla base dell'esame della



condizione dell'imene; peraltro, deve considerarsi che la questione ha, in sé considerata, una rilevanza alquanto marginale e al più di mero riscontro, non essendo certo possibile escludere l'addebito mosso ai due imputati sulla base di eventuali, pregresse esperienze sessuali della vittima.

Quanto alla presunta valenza probatoria *a contrario* dell'esame negativo dei metaboliti dell'urina, anche volendo prescindere dal fatto che l'aggravante della somministrazione di sostanza narcotica era stata già esclusa in primo grado, la Corte territoriale ha ben chiarito la valenza affatto neutra dell'esito dell'accertamento eseguito a distanza di quattro giorni dall'accaduto (pp. 14-15 sentenza); quanto all'assenza di segni esteriori della violenza, su cui aveva riferito il dott. Amato, parimenti la Corte ha motivato correttamente osservando che ciò si spiega con il fatto che la giovane si era trovata in condizioni tali da non potere opporre resistenza, anche indipendentemente dalla somministrazione di narcotici, a considerare che la stessa si trovava in balia dei due imputati, in un locale chiuso e con il comprensibile timore che, reagendo, avrebbe potuto scatenare una loro reazione violenta (pp. 21-22 sentenza).

A proposito di ulteriori elementi dedotti dai ricorrenti, deve osservarsi che essi non rivestono alcun rilievo ai fini della decisione. A titolo d'esempio, con riguardo alla censura riferita alla mancata acquisizione di prova asseritamente decisiva (art. 606, comma 1, lettera d) cod.proc.pen.), costituita dai tabulati dell'utenza della persona offesa relativi alla notte in cui avvenne l'episodio e finalizzata a riscontrare le ripetute chiamate d'aiuto della Gelo all'amica Alessia Ciaramitaro, deve constatarsi che, alla luce del coacervo probatorio valutato dalla Corte di merito, non può assegnarsi a detto elemento probatorio il carattere della decisività, atteso che può considerarsi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., solo la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (fra le tante si veda Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323).

Ed ancora, quanto alla pretesa smentita, da parte dell'isp. Coppola, del suggerimento rivolto alla vittima di tornare presso la discoteca dopo l'accaduto, dagli atti (deposizione della Gelo in data 19 novembre 2007) emerge che in realtà la giovane si era rapportata soprattutto, almeno in prima battuta, con altri appartenenti alla polizia giudiziaria (d.ssa Volpe e isp. Mallia) e solo in un momento successivo con l'isp. Coppola; dal che discende la valenza sostanzialmente neutra del risultato probatorio.


7. Per il complesso di considerazioni che precedono vanno dunque rigettati i ricorsi; e, per l'effetto, i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, che si liquidano come da dispositivo, alla stregua di una valutazione di congruità in relazione alla portata e all'impegno defensionale richiesto dal processo. Va inoltre disposto *ratione materiae* l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione ^{in solido} delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi € 4000,00 oltre accessori come per legge. Oscuramento dati.

Così deciso in Roma, l'8 aprile 2016.

Il Consigliere Estensore
(Giuseppe Pavich)



Il Presidente
(Fausto Izzo)

